



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 16/06/2022

OGGETTO: CONTROVERSIA SEA ELBA SRL E PUNTO NAUTICA SRLS/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N.1/2022.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.8 del 15.06.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamato il ricorso, acquisito al Prot. n. 7006 del 17.05.2022, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Società SeaElba Srl e dalla Società Punto Nautica Srls contro il Comune di Campo nell'Elba, l'Autorità portuale Regionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Capitaneria di Porto di Portoferraio e nei confronti della Società Igiene Service Srl, per l'annullamento della Concessione Demaniale Marittima ex Art.36 del Codice della Navigazione n.01/2022 Rep. n.2505;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 01.07.2022, immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione, con la quale si è ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Sentito al riguardo l'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati con sede a Firenze in Via S. Lavagnini, 13, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 2.573,60 comprensivo di CPA ed IVA, come da nota assunta al Prot. n. 7563 del 26.05.2022;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Lorenzo Calvani, possa essere operata una presunzione di spesa di € 2.573,60 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0, annualità 2022, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_33341665 del 07/06/2022 con scadenza validità 05/10/2022);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire incarico all'**Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati con sede a Firenze in Via S. Lavagnini, 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, contro il ricorso, acquisito al Prot. n. 7006 del 17.05.2022, presentato dalla Società SeaElba Srl e dalla Società Punto Nautica Srls contro il Comune di Campo nell'Elba, l'Autorità Portuale Regionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Capitaneria di Porto di Portoferraio e nei confronti della Società Igiene Service Srl, per l'annullamento della Concessione Demaniale Marittima ex Art.36 del Codice della Navigazione n.01/2022 - Rep. n.2505;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati con sede a Firenze ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di € 2.573,60 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'**Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati con sede a Firenze in Via S. Lavagnini, 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al **Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0, annualità 2022**, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)